

**TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO**

Proc. n. 2669/ 2021 r.g.

Il Giudice in turno del periodo feriale Dott.ssa Maria Letizia F. Calì;

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. del 21 Luglio 2021, depositato in pari data, depositato da Passaro Ludovico, avente ad oggetto: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A VEDERSI RICONOSCIUTA LA VALENZA ABILITANTE DEL DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO.

Rilevato che la sottoscritta ha preso conoscenza del suddetto ricorso in data odierna;

Ritenuto che in atti non sussistono i presupposti per provvedere inaudita altera parte in quanto:

- non sono emersi gli elementi di cui all' art. 669 sexies II comma c.p.c. ai sensi del quale *“Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.”*;
- Il ricorso è abbastanza articolato e quindi occorre necessariamente instaurare il contraddittorio tra il ricorrente e le controparti al fine di decidere sulla base di tutti gli elementi utili;
- Ciò anche alla luce di quanto evidenziato in ricorso : *“Nello specifico, le domande dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (ore 9.00) e il 24 luglio 2021 (ore 14,00) e potranno presentare istanza di inclusione “gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*; nel caso di specie è stato depositato entro il predetto termine del 31 Luglio 2021 il ricorso giudiziario finalizzato ad accertare il diritto all' abilitazione”;

Letto l'art. 151 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice può prescrivere anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con*



avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.”

Ritenuto che , per esigenze di celerità, il suddetto ricorrente Passaro Ludovico può essere autorizzato alla notifica secondo quanto previsto dal citato art. 151;

P.Q.M.

Fissa l' udienza del 25 Agosto 2021 per la comparizione delle parti innanzi al giudice titolare del presente procedimento(Dott. Fabio Licata);

Onera il ricorrente di notificare alle controparti il presente decreto entro e non oltre tredici giorni prima dell' udienza di cui sopra;

Autorizza il ricorrente Passaro Ludovico, attraverso il procuratore costituito, ad effettuare la notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza e del presente provvedimento, secondo le seguenti modalità:

- -Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione dei suddetti atti sul sito Internet del MUIR;
- Quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna all' Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero mediante posta elettronica certificata, ai sensi della Legge 53/1994;

Manda alla Cancelleria per apporre copia del presente decreto, depositato in via telematica, in calce al ricorso depositato nel P.C.T. , procedendo preventivamente per la stampa dei due atti (vedi art. 151 c.p.c.);

Si comunichi tempestivamente al ricorrente.
Così deciso, 28 Luglio 2021

**Il giudice in turno nel servizio feriale
Dott.ssa Maria Letizia F. Calì**

